

## **RELAZIONE TECNICA**

### **PRESUPPOSTI PER L'AGGIORNAMENTO DELLA PARTE B DELLA TARIFFA ELETTRICA PER IL V BIMESTRE SETTEMBRE – OTTOBRE 1997 AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITA' 26 GIUGNO 1997, N. 70/97**

1. Nel V bimestre settembre - ottobre 1997 il costo unitario riconosciuto dei combustibili ( $V_t$ ), di cui all'art. 6, comma 6.5 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 26 giugno 1997, n. 70/97 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 150 del 30 giugno 1997, è diminuito del 3.87% rispetto al bimestre precedente, passando da 23.343 a 22.440 L/Mcal.
2. La diminuzione di cui sopra riflette andamenti differenziati dei prezzi di combustibili del paniere di riferimento. Vale a dire:
  - l'indice del carbone nel paniere, a cui è attribuito un peso pari a 0.1672, è aumentato del 2.2% rispetto al bimestre precedente. L'incremento è da attribuirsi al deprezzamento della lira nei confronti del dollaro nei mesi di riferimento. L'aumento del rapporto di cambio lira/dollaro ha infatti più che compensato la contestuale riduzione delle quotazioni dei carboni di riferimento espresse in dollari;
  - l'indice dell'olio combustibile nel paniere, a cui è attribuito un peso pari a 0.6045, si è ridotto del 4.4%. In questo caso l'effetto cambio è stato dominato dalla riduzione delle quotazioni degli oli e dei greggi di riferimento espresse in dollari;
  - l'indice del gas naturale, a cui è attribuito un peso pari a 0.2283, è diminuito del 5.1%. Anche per il gas l'effetto cambio è stato dominato dalla riduzione delle quotazioni degli oli di riferimento espresse in dollari.

Il costo unitario riconosciuto per l'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali (Ct) è sceso a 51.388 L/kWh, contro le 53.455 L/kWh del IV bimestre 1997, stante il valore di 2290 kcal/KWh attribuito al consumo specifico.

3. Poiché la variazione del costo riconosciuto dei combustibili ha superato i due punti percentuali, ai sensi dell'art. 7, comma 7.1 della deliberazione n. 70/97, si procede all'aggiornamento della parte B della tariffa, con decorrenza dall'1 settembre 1997.

L'aliquota media della parte B della tariffa viene determinata moltiplicando Ct per la quota di energia elettrica ammessa ai contributi ai costi di energia, definita quest'ultima come il rapporto tra energia ammessa ai contributi di cui all'art. 6 della deliberazione n. 70/97 (energia prodotta da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili ed energia importata) ed energia assoggettata alla parte B della tariffa (art. 2 della stessa deliberazione).

Rispetto al IV bimestre luglio – agosto la parte B della tariffa viene ridotta del 2.93%; l'aliquota media passa da 44.44 L/kWh a 43.14 L/kWh. Le aliquote relative alla parte B della tariffa per ogni categoria di utenza sono proporzionalmente diminuite.

4. La diminuzione del 3.87% del costo riconosciuto dei combustibili, e quindi nel costo riconosciuto dell'energia prodotta da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali, si è tradotta in una diminuzione meno che proporzionale, pari al 2.93%, nella parte B della tariffa per la concomitanza di due ulteriori fattori:
  - a) la rettifica, prevista dall'art. 8, comma 8.1, della deliberazione n. 70/97, delle differenze tra la parte B della tariffa come determinata all'1 luglio 1997 e quanto previsto, per la determinazione

di tale parte, dall'art. 7, comma 7.2 della stessa deliberazione. Tali differenze sono imputabili alla limitata disponibilità di dati relativi ai valori bimestrali della quota di energia elettrica ammessa ai contributi ai costi di energia. In particolare, ad un valore inizialmente stimato sulla base di previsioni annuali da fonte Cassa Conguaglio per il settore elettrico, pari a 0.8314, fa riscontro un valore stimato sulla base di dati riferibili al bimestre considerato, pari a 0.8293;

- b) un aumento, rispetto al bimestre precedente, della quota di energia elettrica ammessa ai contributi ai costi di energia. In particolare, si passa da un valore pari a 0.8293 per il IV bimestre 1997 a un valore pari a 0.8394 per il V bimestre 1997.
5. La diminuzione dell'aliquota media della parte B della tariffa da 44.44 L/kWh a 43.14 L/kWh può essere quindi scomposta nelle tre sue componenti:
- una diminuzione, da 44.44 L/kWh a 44.33 L/kWh, dovuta alla rettifica di cui si è detto al precedente punto a);
  - un aumento, da 44.33 L/kWh a 44.87 L/kWh, dovuto alla variazione, tra il IV ed il V bimestre, della quota di energia elettrica ammessa al contributo;
  - una diminuzione, da 44.87 L/kWh a 43.14 L/kWh, dovuta alla diminuzione del costo riconosciuto Ct. Tale diminuzione è proporzionale alla variazione del costo riconosciuto dei combustibili e, quindi, del costo riconosciuto dell'energia prodotta da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali.
6. Come previsto a titolo transitorio dall'art. 8, comma 8.3 della deliberazione dell'Autorità n. 70/97, l'aggiornamento in diminuzione della parte B della tariffa comporta un aumento automatico di pari misura della componente della tariffa (componente A1) destinata al ripianamento del conto onere termico ordinario, mentre le altre componenti della parte A non sono modificate. Di conseguenza, le tariffe all'utenza rimangono per il bimestre settembre – ottobre 1997 invariate rispetto al bimestre precedente.